



Tribunale di Trani

N. 2786/2018 R.G.

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla udienza dell'8.10.2018 di prima comparizione delle parti,

esaminati tutti gli atti ed i documenti di cui alla procedura in epigrafe;

ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta nei confronti di Bancapulia s.p.a. sollevata dal convenuto Bancapulia s.p.a. (cui si associava l'interventore volontario Veneto banca spa in LCA) non estendendosi la disciplina della lca alla convenuta partecipata Bancapulia s.p.a. (cfr. Trib. Palermo, ord. 20.3.2018),

rilevato che le parti non hanno documentato l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione,

P.Q.M.

assegna alla parte diligente il termine di legge dalla comunicazione del presente provvedimento per l'instaurazione della mediazione obbligatoria e rinvia per il prosieguo del giudizio all'udienza dell'8.7.2019.

Si comunichi.

Trani, 1.3.2019

Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli

